



Camera di Commercio  
Molise



# **Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti**

**(conforme al regolamento tipo di cui al Decreto Ministeriale 29/12/1979, approvato con Decreto Ministeriale del 29/07/1980, aggiornato alle modifiche introdotte dall'art. 80-quater, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio n. 33 del 20/12/2016**

## **Articolo 1**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise forma il Ruolo dei periti e degli esperti della provincia ai sensi dell'articolo 32 del testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934 n° 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n° 315 e con l'osservanza delle norme seguenti.

## **Articolo 2**

Il Ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo allegato

al regolamento di cui al D.M. 04/01/1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n 3, del Testo Unico approvato con R.D. 20/09/1934 n° 2011 di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

## **Articolo 3**

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

## **Articolo 4**

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di Commercio Industria, Artigianato

e Agricoltura corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 21 anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito, di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura osservano le norme di cui al d.p.r. 28/12/2000 n. 445, regolamento recante il testo unico sulla documentazione amministrativa.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

### **Articolo 5**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede ogni anno all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

### **Articolo 6**

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico.

### **Articolo 7**

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito o esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

### **Articolo 8**

Il Ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

### **Articolo 9**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

### **Articolo 10**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

### **Articolo 11**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extra giudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti non compresi nelle categorie e sub-categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

### **Articolo 12**

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su proposta del dirigente della Camera di Commercio, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di Commercio verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne da notizia all'iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente della Camera di Commercio.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato:

- a mezzo posta elettronica;
- o a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al

Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'articolo 6.

### **Articolo 13**

Il presente regolamento è approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia.